

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE



ARTICOLO 1. COSTITUZIONE, DEFINIZIONE E DURATA

E' costituita, con durata illimitata, una libera associazione denominata "GPS" (GENITORI PER SANBOVIO), atta a favorire la promozione sociale e che in seguito sarà denominata organizzazione.

L'organizzazione è un'associazione apartitica di solidarietà familiare e adotta come riferimento la legge regionale 16/9/96 N. 28 e successive modifiche e la legge regionale 2399 e la legge 383 del 7/12/2000

L'organizzazione è un'associazione di genitori, tutori e familiari abitanti a San Bovio, frazione di Peschiera Borromeo (MI) e di genitori, tutori e familiari di giovani frequentanti le scuole della frazione di San Bovio.

L'organizzazione ha sede presso la Parrocchia di San Bovio, via Trieste n. 41, Peschiera Borromeo (MI).

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa frazione o Comune.

I soci dell'organizzazione intendono sostenere, promuovere, appoggiare e intraprendere iniziative a favore dei giovani abitanti a San Bovio o frequentanti le scuole della frazione.

L'organizzazione intende supportare le attività dell'Istituto Fabrizio de Andrè, plesso di San Bovio, poiché frequentato dalla maggior parte dei bambini della comunità.

L'organizzazione intende intervenire per appoggiare, promuovere, intraprendere qualunque iniziativa a favore della comunità scolastica di San Bovio al fine di migliorarne la formazione e la crescita culturale.

L'organizzazione può partecipare a iniziative di carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale e comunitario che abbiano come finalità la formazione e la crescita culturale dei giovani.

Di seguito la frazione di San Bovio, Peschiera Borromeo (MI), viene definita "comunità"; Di seguito i genitori, i tutori, i familiari dei giovani residenti e di coloro che frequentano le scuole della comunità, vengono definiti "associati"; Di seguito tutti i giovani in età scolare, di cui sopra, vengono definiti "giovani";

ARTICOLO 2. PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE

Al fine di garantire l'effettiva partecipazione della compagine associativa, alla vita dell'organizzazione stessa, si dichiarano di seguito i principi fondanti:

21. L'organizzazione è ispirata a principi di solidarietà, pari opportunità tra uomo e donna, diritti inviolabili della persona, trasparenza, democrazia, uguaglianza;
22. L'organizzazione si dichiara apartitica e indipendente dal punto di vista politico e religioso e non riconosce la differenza di nazionalità, come fattore discriminante.

ARTICOLO 3. SCOPI

L'organizzazione è senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita degli associati intende perseguire i seguenti scopi:

- Intraprendere direttamente, appoggiare, sostenere e promuovere iniziative a favore della crescita culturale e della formazione dei giovani della comunità;
- Intraprendere direttamente, appoggiare, sostenere e promuovere iniziative culturali e scolastiche a favore della crescita culturale e della formazione dei giovani della comunità;

- Finanziare direttamente o cercare finanziamenti presso realtà commerciali o istituzionali per le iniziative su cui si impegna;
- Promuovere, attivare o sostenere corsi di formazione rivolti a personale educativo o genitori, tutori e persone con vincolo parentale nei confronti dei giovani della comunità;
- Istituire iniziative di vario genere volte a sostenere i giovani della comunità e chi è direttamente coinvolto nella loro educazione e crescita;
- Appoggiare e sostenere le iniziative dell'Istituto Fabrizio de André rivolte alla comunità;
- Appoggiare e sostenere il potenziamento e la qualificazione degli impianti ludico-sportivi e degli arredi urbani (quali e solo a titolo esemplificativo: panchine, fioriere, cestini, fontane, portabiciclette e pavimentazioni) destinati ai giovani della comunità;
- Appoggiare e sostenere il potenziamento e la qualificazione di dissuasori stradali, segnaletica orizzontale e verticale e tutto ciò che può essere utile alla sicurezza sulle strade della comunità;
- Appoggiare e sostenere il potenziamento del trasporto pubblico verso le altre frazioni del comune e verso la stazione del passante ferroviario, al fine di agevolare lo spostamento dei giovani della comunità verso la frazione di Bettola, sede dell'Istituto Fabrizio de André e verso le scuole di altri comuni;
- Appoggiare e sostenere il potenziamento del trasporto pubblico durante l'intera giornata per consentire l'integrazione dei giovani della comunità, nell'ambito del comune di Peschiera Borromeo (MI).

ARTICOLO 4. FINALITA'

L'organizzazione in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone intende perseguire le seguenti finalità:

- Favorire la partecipazione attiva alla vita scolastica dei giovani da parte di genitori, tutori e persone con legame parentale;
- Progettare e/o collaborare alla realizzazione di attività a sostegno scolastico, personale e formativo dei giovani della comunità;
- Contribuire a fornire alle famiglie un servizio sempre più adatto ai bisogni dell'utenza, operando con le diverse componendi istituzionali e non istituzionali del territorio;
- Progettare e/o collaborare alla realizzazione di attività a sostegno scolastico, personale e formativo dei giovani della comunità;
- Sostenere gli associati nell'esercizio del loro ruolo;

ARTICOLO 5. ATTUAZIONE DELLE FINALITA' E RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI E DELLE FINALITA'

Per raggiungere gli scopi e le finalità esposte, l'organizzazione può, per la sola identificazione esemplificativa:

- Reperire fondi tramite autofinanziamento dei soci, raccolta di contributi da privati, enti pubblici e privati, aziende, può partecipare a bandi di finanziamento emanati da enti pubblici o privati, anche stranieri;
- Attivare in proprio o in convenzione con altri, tutte le attività che contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali ad esempio:

6.3. CATEGORIE DI SOCI:

Nel rispetto dei principi di democraticità ed uguaglianza che disciplinano i rapporti associativi, sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci fondatori, ovvero coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Soci ordinari, ovvero coloro che ne fanno richiesta tramite la domanda di adesione accolta dal Consiglio Direttivo e versamento quota annuale;
- Soci onorari, ovvero persone nominate dal Consiglio Direttivo che abbiano contribuito in maniera significativa all'interno dell'organizzazione e che, cessato lo status di Genitore, tutore o familiare del giovane voglia continuare a farne parte;

6.4. CESSAZIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI:

6.4.1 La cessazione e l'esclusione dei soci avviene per i seguenti motivi:

- dimissioni volontarie inviate in forma scritta al consiglio direttivo;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile;
- condotta contrastante al raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'organizzazione;
- inosservanza degli obblighi statutari;

6.4.2 Le dimissioni o il recesso del socio non comportano alcun onere accessorio e la quota associativa annuale non può essere restituita.

6.4.3 L'ammissione e l'esclusione dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso avverso la decisione del consiglio direttivo, all'Assemblea degli associati che dovrà decidere sull'argomento nella prima riunione utile convocata. La decisione è inappellabile.

ARTICOLO 7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci
- Il consiglio direttivo
- Il presidente ed il vice presidente
- Il segretario economo
- Il collegio dei revisori dei conti

ARTICOLO 8. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'organizzazione; è presieduta da un Presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente.

8.1 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per la presentazione dei programmi, l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità (vedi art. 20 c.c.).

L'assemblea viene convocata tramite:

- affissione presso la sede dell'Organizzazione della lettera di convocazione e presso i cancelli dell'Istituto Fabrizio de Andrè della comunità 10 giorni prima della data stabilita;
- inserimento nel sito internet dell'organizzazione;
- comunicazione a mezzo posta elettronica
- L'assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda costituzione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci.

E' ammessa la presenza per delega ma è vietato il cumulo delle deleghe in misura superiore a due.

8.2 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

8.2.1 L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'organizzazione e, in particolare,:

- Elegge i componenti del Consiglio direttivo e del collegio dei revisori;
- Approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- Delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni
- Approva il programma delle attività annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
- Determina la quota del contributo associativo a carico dei soci per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Organizzazione senza per questo instaurare un rapporto patrimoniale;
- Delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale che il consiglio direttivo ritiene utile sottoporle;

8.2.2 L'assemblea straordinaria delibera:

- Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Scioglimento dell'associazione e devoluzione del suo patrimonio.

Ogni assemblea prevede la redazione di un verbale che deve essere trascritto nel Libro verbali Assemblee dell'Organizzazione.

8.3 DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi; in caso di parità di voti l'assemblea dovrà essere chiamata a votare una seconda volta

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi; le delibere relative allo scioglimento dell' associazione o alla devoluzione del suo patrimonio dovranno ricevere il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente o in caso di argomenti di particolare importanza la votazione potrà essere effettuata a scrutinio segreto.

Le delibere vanno inserite in un apposito registro dei verbali che sarà a disposizione dei soci per la visione; i soci potranno estrarne copia a loro spese

ARTICOLO 9. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da 7 componenti fino ad un massimo di 11 componenti.

La carica del consiglio direttivo è fissata in anni tre ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice presidente nel corso della sua prima riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.1. INCARICHI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti); nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal residente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro;

- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

ARTICOLO 10. IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'associazione, la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Esso dura in carica 3 anni, è rieleggibile e può svolgere non più di tre mandati consecutivi.

In caso di dimissioni o impedimento grave, il Consiglio direttivo provvederà alla nomina del sostituto del presidente.

Il Vice-presidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti o per quanto riguarda i rapporti con le banche possono essere attribuiti dal Presidente eventualmente a Consiglieri o soci dell'Associazione.

ARTICOLO 11. SEGRETARIO ECONOMO

Il segretario generale dell'associazione è nominato dall'assemblea dei soci tra i soci e dura in carica un triennio.

Dirige gli uffici dell'associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve le direttive per lo svolgimento dei propri compiti.

Al Segretario è demandato il compito di tesoreria nonché la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo.

ARTICOLO 12. COLLEGIO DEI REVISORI

Se richiesto dalla legge o su decisione dell'Assemblea può essere nominato un revisore o un Collegio dei Revisori (in numero di 3 membri eletti dall'assemblea) che dovrà controllare la gestione dell'associazione; i revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa o l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione contabile.

ARTICOLO 13. FINANZE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate dai soci all'atto di ammissione all'associazione nella misura pari a € 10,00, da versamenti volontari degli associati, lasciti o donazioni; da contributi di Associazioni, federazioni, comitati; da pubbliche amministrazioni; dal ricavato dei vari eventi eseguiti durante l'anno scolastico o da proventi di altre iniziative sviluppatesi durante l'anno e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

E' fatto obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 ella L. 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

L'esercizio sociale inizia il 01/09 e termina il 31/08. Il bilancio sociale dovrà essere redatto in forma analitica e contenere tutte le voci di entrata ed uscita relative all'esercizio sociale.

ARTICOLO 14. ASSICURAZIONE

L'associazione è obbligata a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti degli associati e di terzi.

ARTICOLO 15. CLASUOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in merito all'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa ad giudizio di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito dando luogo ad un arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina provvederà il presidente del Tribunale competente in forza della sede dell'associazione..


ARTICOLO 16. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari delle Associazioni o federazioni alle quali la presente associazione deciderà di aderire.

PESCHEM BORROZZO 13/7/2011
Data

Il Presidente

Simona Riva



Il Segretario

Maria Dora Vento

